

Legge regionale 12 aprile 2007 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.

Art. 25

(Disposizioni transitorie)

1.L'articolo 57, comma 2, della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 18, si applica anche alle classificazioni risultanti, per le strutture ricettive, dal provvedimento comunale emanato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla dichiarazione, di cui all'articolo 83, comma 2, della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, presentata anteriormente alla predetta data. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres., in materia di strutture ricettive turistiche.

2.L'articolo 58 della legge regionale 2/2002, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi alle strutture ricettive e alle case e appartamenti per vacanze, il cui quinquennio di validità della classificazione scade al 31 dicembre 2007 e sino a tale data.

3.La lettera C1 dell'allegato C della legge regionale 2/2002, come modificata dall'articolo 24, si applica alle classificazioni delle case e appartamenti per vacanze presentate a partire dall'1 luglio 2007.

4.Il titolare di case e appartamenti per vacanze, che ha presentato al Comune, in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 29/2005, la dichiarazione per la classificazione di cui all'articolo 83, comma 2, della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, ha facoltà di ripresentare la medesima dichiarazione, a partire dall'1 luglio 2007, sulla base dell'articolo 24.